

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Legislazione - Sezione Atti Normativi "Personale"

Roma, 6 giugno 2017

OGGETTO: Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle amministrazioni del Comparto "*Sicurezza- Difesa*". **RUOLO ISPETTORI**

1. Il provvedimento prevede per il **ruolo ispettori** le **seguenti principali novità**:

PROFILO GIURIDICO

- a. **sviluppo** di carriera a "**carattere direttivo**" [art. 33, comma 1, lettera z)];
- b. **dotazione organica: 23.602** unità, da **incrementare fino a 28.602 (+5.000** unità), mediante la riduzione degli organici dei ruoli sottordinati e secondo le ordinarie norme sul reclutamento [articoli 33, comma 1, lettera aa) e 36, comma 10, lettera b)];
- c. **reclutamento**:
 - (1) per il 70%, attraverso **concorso pubblico**, cui possono partecipare i cittadini con età compresa tra 17 e 26 anni e gli appartenenti ai ruoli inferiori che abbiano età non superiore a 35 anni, in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado;
 - (2) per il **30%**, attraverso un **concorso interno**:
 - per **titoli**, nel limite dei posti stabiliti nel bando di concorso, **riservato ai brigadieri capo**, in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado;
 - per **titoli ed esami**, per il restante numero di posti, eventualmente anche per singolo ruolo, **riservato ai sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso di laurea triennale**,
previo superamento, rispettivamente, di un corso di durata **non inferiore a due anni e non inferiore a sei mesi** [articolo 33, comma 1, lettera cc)];
 - (3) **devoluzione dei posti** eventualmente **non coperti** nell'ambito del **concorso interno riservato a brigadieri capo a favore degli idonei non vincitori del concorso riservato ai sovrintendenti, appuntati e finanzieri** e viceversa [articolo 33, comma 1, lettera cc)];
 - (4) nel **primo anno** (2018) in cui sarà **bandito il concorso per l'accesso al ruolo ispettori**, riserva del **50%** dei **posti** disponibili a favore del **concorso interno**; nel secondo e terzo anno (2019 e 2020), il **40%**; nel quarto e quinto anno (2021 e 2022), il **35%** [art. 36, comma 23, lettera b)];
- d. **progressione di carriera**:
 - (1) **avanzamento ad anzianità** fino a maresciallo capo;
 - (2) **promozione a maresciallo aiutante "a scelta per terzi"** dopo 8 anni di anzianità di grado (oggi a scelta per esami per i M.C. con almeno 4 anni di

anzianità nel grado e a scelta per i M.C. con 8 anni nel grado). Per conseguire tale promozione è richiesto, dal 2028, il **possesso della laurea triennale**;

- (3) **trasformazione della qualifica di luogotenente in grado** [articolo 33, comma 1, lettera z)]. La **promozione a lgt.** - per la quale è richiesto, dal 2036, il **possesso della laurea triennale** - avviene **a scelta in numero fisso** (anziché selezione per titoli) dopo 8 anni di anzianità nel grado di maresciallo aiutante (in luogo degli attuali 15).
 - (4) **introduzione della qualifica apicale** di luogotenente “cariche speciali” - con rango preminente sui parigrado non in possesso della medesima qualifica ed impiego in incarichi di **maggiore responsabilità** - raggiungibile **dopo 4 anni** di permanenza nel grado [articolo 33, comma 1, lettera bb, n. 2)];
 - (5) previsione di un **periodo transitorio** in cui:
 - dal **2017 al 2021**, per l'**avanzamento a M.A.**, sarà **mantenuta** anche la **modalità a scelta per esami** a favore di un numero di unità annuali predeterminato [articolo 36, comma 15];
 - **fino al 2027**, sarà richiesto il **possesso del diploma di scuola superiore di secondo gradi** per i **M.C.** che saranno inseriti in aliquota di **avanzamento al grado superiore** [articolo 36, comma 14];
 - dal **2018 al 2022**, sarà prevista la possibilità per i **luogotenenti con sei anni di anzianità** di grado di partecipare a un **concorso straordinario interno annuale** per 70 sottotenenti del ruolo normale. I vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza di un corso di formazione, di durata non inferiore a 3 mesi, al termine del quale saranno nominati sottotenenti [articolo 36, commi 29 e 30];
 - (6) **ripristino della promozione al “giorno dopo”** (art. 45, comma 21);
- e. **attribuzione delle qualifiche di ufficiali di p.s. agli ispettori nei casi previsti dall'articolo 8-bis del d.lgs. n. 68 del 2001, limitatamente alle funzioni esercitate in mare** (art. 35, comma 6);

TRATTAMENTO ECONOMICO

- a. **corresponsione** del contributo straordinario di **80 euro** dal **1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017** e di un **assegno una tantum**, di pari importo, per le **restanti 3 mensilità** [articolo 45, comma 1];
- b. **riconoscimento**:
 - (1) dal **1° ottobre 2017**, di **nuovi parametri stipendiali** con incrementi che vanno da un minimo di **4 punti** per il Maresciallo fino a un massimo di **9 punti** parametrali per il luogotenente “cariche speciali” [articolo 45, comma 1];
 - (2) di un **assegno una tantum** per il **2017**, rapportato all'anzianità, ai luogotenenti che, già in possesso della qualifica (ora grado), non potranno beneficiare degli anticipi nelle promozioni previste dal “riordino” (i cc.dd. “raggiunti”) [art. 45, comma 3];
 - (3) dal **1° gennaio 2018**, di una riduzione dell'I.R.P.E.F. e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, al personale titolare di reddito imponibile da lavoro dipendente **non superiore a 28.000 euro**. L'importo - di **circa 450 euro** il 1° anno e in misura decrescente nei successivi - si somma ai benefici economici

derivanti dalla progressione di carriera degli interessati [articolo 45, comma 2];

- c. **rideterminazione**, a partire dal 1° ottobre 2017, degli importi orari dello straordinario per i lgt. “cariche speciali”, nelle seguenti misure: **euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo** [articolo 45, comma 1];
- d. **previsione** di una clausola di **salvaguardia** del **trattamento economico** per effetto della quale è attribuito un assegno **ad personam** al personale delle Forze di polizia che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, potrebbe percepire un trattamento economico inferiore a quello attualmente in godimento [articolo 45, comma 5];
- e. **introduzione** di una tabella di corrispondenza del personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente. In particolare, sulla base della suddetta tabella, si prevede per marescialli aiutanti e luogotenenti, in caso di transito, l’inquadramento nella “**terza area - fascia retributiva 3 (c.d. F3)**” [articolo 45, comma 17];
- f. **validità** ai fini della **pensione e** della c.d. “**buonuscita**” degli incrementi stipendiali derivanti dal riordino;
- g. **adeguamento, per effetto degli incrementi retributivi previsti dal decreto in esame**, dell’indennità di ausiliaria al personale che si trova in detta posizione del congedo (trattasi di effetto indotto connesso agli incrementi retributivi) e **attribuzione** ai soli fini giuridici (e, quindi, non economici) della promozione al grado superiore o della qualifica anche al **personale richiamato in servizio**, secondo quanto previsto dall’articolo 45, comma 25.